



Consip S.p.A.

“ Servizi di posta elettronica del MEF ”

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA DEL MEF



INDICE

1	PREMESSA	3
1.1	Definizioni.....	3
1.2	Contesto di riferimento	4
2	OGGETTO DEL SERVIZIO.....	5
2.1	Durata.....	6
2.2	Modalità di erogazione del servizio.....	6
2.3	Verifica di conformità	6
2.4	Livelli di servizio.....	7
3	GESTIONE DEL SERVIZIO	7
3.1	Responsabile delle attività contrattuali	8
3.2	Modalità di comunicazione	8
3.3	Adempimenti per la Sicurezza	8
3.4	Lingua	8
3.5	Riservatezza.....	8
4	PENALI	9
5	MODALITÀ DI CONSUNTIVAZIONE E FATTURAZIONE.....	9



1 PREMESSA

1.1 DEFINIZIONI

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- CONSIP: la società che, in qualità di stazione appaltante, affida il Servizio oggetto del presente Capitolato;
- SOGEI: la Società Generale di Informatica S.p.A., committente della fornitura;
- DAG: Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, beneficiaria del Servizio;
- DF: Dipartimento delle Finanze, beneficiario del Servizio;
- DT: Dipartimento del Tesoro, beneficiario del Servizio;
- RGS: Ragioneria Generale dello Stato, beneficiaria del Servizio
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi il Servizio;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare il Servizio;
- Servizio: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- Società: la società aggiudicataria del Servizio;
- Malfunzionamento: qualsiasi anomalia funzionale dei prodotti software e, in ogni caso, ogni difformità del prodotto in esecuzione rispetto alla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso;
- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali;
- Sistema Informativo: il sistema informativo gestito da Sogei con sede in Via Mario Carucci 99.



1.2 CONTESTO DI RIFERIMENTO

La presente iniziativa è relativa all'esigenza dei Dipartimenti: DAG e RGS, DT e DF di continuare ad erogare, dopo il 12 settembre 2021, data di scadenza del “Contratto Quadro per la fornitura dei servizi di Posta Elettronica (PEL) e di Posta Elettronica Certificata (PEC) in ambito SPC” - CREN140102, i servizi di Posta Elettronica (PEL) e di Posta Elettronica Certificata (PEC) ed avere il supporto specialistico on site. Il tutto è finalizzato al completamento dei progetti di migrazione dei servizi di Posta dall'infrastruttura erogata da Telecom a quella di altri provider essendo tutt'ora in corso le attività di migrazione dei servizi PEL verso Microsoft O365 e dei servizi PEC verso Infocert dalle attuali infrastrutture.

Sogei ha infatti avviato una iniziativa che porterà alla realizzazione dello stesso servizio in ambito Cloud e nello specifico O365. A tal fine in data 10 giugno 2020 la Sogei ha stipulato, nell'ambito del Contratto Quadro Consip “Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” lotto 1, il contratto esecutivo CRED200184 con la società Telecom Italia S.p.A., relativo ai “Servizi professionali per la migrazione della posta elettronica del MEF per i Dipartimenti DAG e RGS”.

Tale contratto esecutivo prevedeva la conclusione del progetto di migrazione entro luglio 2021 ma si dovrà ricorrere ad una sua ripianificazione poiché durante l'esecuzione del progetto sono state incontrate criticità tecniche ed organizzative che ne hanno ritardato l'esecuzione. Da una parte infatti la migrazione delle caselle utente ha richiesto un tempo superiore al pianificato sia per esigenze organizzative dell'Amministrazione sia per complessità gestionali interne a Sogei e dall'altra perché la migrazione degli archivi storicizzati nel sistema di Enterprise Vault, sta richiedendo tempi di gran lunga superiori a quelli che era lecito aspettarsi per limiti tecnici dell'infrastruttura. In particolare al fine di migliorare il processo di migrazione degli archivi, sono stati messi in atto alcune attività correttive, quali l'eliminazione di archivi 'orfani' non più associati a caselle attive e l'eliminazione degli archivi per le caselle migrate, con conseguente alleggerimento del sistema di archiviazione; con l'adozione delle suddette misure la data stimata per il termine della migrazione dei soli archivi è il 31 dicembre 2021.

Si evidenzia inoltre che entrambi i servizi, PEL e PEC, vengono erogati su una infrastruttura di proprietà della società Telecom e che quest'ultima manutiene le caselle di posta elettronica e gli archivi storici oggetto di migrazione, pertanto, fino a quando tali attività non saranno concluse la società Telecom è l'unica a poter gestire i flussi di posta che interessano le amministrazioni beneficiarie del contratto attualmente in essere, relativi alle caselle e agli archivi storici ancora non migrati.

Capitolato tecnico



Si specifica inoltre che i suddetti servizi sono gestiti su due server di proprietà della società Telecom, uno dedicato alla posta elettronica ordinaria, l'altro dedicato alla gestione della posta elettronica certificata. Il primo si occupa di gestire sia la posta relativa alle caselle ancora allocate sulla piattaforma Telecom, sia i messaggi di posta relativi alle caselle già migrate sulla piattaforma Microsoft cloud O365 provvedendo alla funzione di reinoltro. L'altro server ospita invece il dominio certificato dell'amministrazione (@pec.mef.gov.it), il quale deve necessariamente rimanere unico ai fini della certificazione dei messaggi di posta, pertanto lo spostamento del suddetto dominio potrà essere effettuato in un'unica soluzione ed in tempi brevissimi per non creare disservizi, solo quando saranno concluse le attività propedeutiche alla migrazione verso la soluzione Infocert

Ne consegue che non è ipotizzabile affidare l'erogazione degli attuali servizi PEL e PEC ad altro fornitore, e che la società Telecom è l'unica, a poter assicurare la continuità tecnologica dei servizi di posta resi alle Amministrazioni beneficiarie senza soluzione di continuità, per il tempo strettamente necessario al completamento delle attività di migrazione.

2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento dei servizi di Posta Elettronica del MEF.

Il servizio di Posta Elettronica e Posta Elettronica Certificata attualmente è erogato, per conto dell'Amministrazione, con il contratto CREN140102 a cura del RTI TELECOM Italia S.p.A., e ha scadenza il 12 settembre 2021.

Per quanto riguarda le caselle di posta, a fronte delle iniziali 8300 caselle, attualmente risultano ancora da migrare su O365 circa 480 caselle, prevalentemente di tipo 'applicativo', cioè utilizzate all'interno di applicazioni oppure utilizzate dai gruppi di gestione e assistenza gestiti da Sogei. Vista la particolare tipologia di utilizzo la migrazione di queste caselle ha richiesto una lunga ed attenta fase di analisi e progettazione e deve essere accompagnata da test approfonditi, attualmente in corso.

Non ritenendo possibile accelerare ulteriormente il processo di migrazione, per la necessità di condurre interventi di riconfigurazione delle applicazioni che usano le caselle di servizio, si è reso necessario assicurare la continuità dei servizi erogati con il contratto CREN140102 fino al 31 dicembre 2021.

Resta inteso che il contratto sarà utilizzato per dare continuità soltanto ai servizi che risulteranno ancora attivi (archivi ed eventuali caselle ancora da migrare).



Si evidenzia inoltre, che è attualmente allo studio la possibilità di trasferire le caselle residue da migrare sui sistemi Exchange che Sogei trasferirà nei propri CED, questa soluzione potrebbe ridurre ulteriormente il periodo di continuità richiesto.

Per la parte relativa al servizio di Posta Elettronica Certificata, Sogei si è attivata su richiesta dell'Amministrazione, aderendo alla nuova convenzione Consip aggiudicata a Febbraio 2021, dove il Titolare della convenzione è risultata la soc. Infocert, per questo si richiede di assicurare la continuità del servizio PEC, in modo tale da portare a termine tutte le attività di migrazione attualmente stimate almeno per la fine novembre 2021.

Sulla base dei costi sinora sostenuti si è stimato una base d'asta di € 38.000,00 + IVA, comprensivo dell'importo riguardante il servizio di supporto specialistico e degli importi relativi alle caselle PEL e PEC. Tali importi saranno corrisposti al fornitore solamente in caso di effettiva erogazione dei servizi e verranno gradualmente ridotti, a partire dal numero di 480 caselle per settembre 2021, in linea con la migrazione delle caselle di posta sul nuovo servizio nel cloud Microsoft.

Sogei, sulla base delle proprie necessità, potrà pertanto richiedere prestazioni fino al raggiungimento dell'importo massimo del contratto, sulla base degli importi unitari offerti dall'operatore economico all'interno del “Dettaglio tecnico economico” o potrà decidere di usare anche solo parzialmente il massimale contrattuale.

2.1 DURATA

Il servizio ha una durata dal 13/9/21 al 31/12/21 e il contratto spiegherà i suoi effetti a decorrere dalla data di stipula.

Il corrispettivo relativo al servizio erogato dal 13/09/2021 fino alla data di stipula del nuovo contratto, verrà riconosciuto con la prima fattura utile, previa verifica di conformità.

2.2 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La Società dovrà garantire l'erogazione dei servizi di Posta Elettronica (PEL) e di Posta Elettronica Certificata (PEC) nonché i servizi di supporto specialistico dal lunedì alla domenica salvo diversa indicazione Sogei e/o dell'Amministrazione.

2.3 VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità verrà eseguita in relazione alle attività previste per l'esecuzione contrattuale dal Direttore dell'Esecuzione Sogei con il supporto del Responsabile della Fornitura del Fornitore.

Capitolato tecnico



La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le specifiche prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d'arte e secondo la documentazione prodotta dall'affidatario.

Solo a seguito della positiva verifica di conformità verrà emesso il relativo verbale, la cui data, in caso di esito positivo, verrà considerata come data di accettazione.

La Società è tenuta a prestare alla Sogei, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica necessaria e a mettere a disposizione della Sogei quanto necessario alle operazioni di verifica di conformità.

La Società potrà intervenire alla verifica di conformità, anche attraverso propri rappresentanti. In tal caso detti rappresentanti sono tenuti a sottoscrivere i documenti di verifica di conformità che verranno redatti da Sogei (verbali, certificato, ecc.)

In caso di esito negativo della verifica di conformità, ferma restando l'applicazione delle penali, di cui al successivo paragrafo 4, la Società dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro il termine che le verrà comunicato dalla Sogei, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati.

Dopo la comunicazione, da parte della Società, dell'avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, la Sogei procederà a nuova verifica di conformità nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità, la Sogei avrà facoltà di risolvere il contratto e di fare eseguire tutta o in parte la fornitura a terzi in danno della Società e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

A completamento di ogni verifica sarà in ogni caso prodotto il relativo Verbale di “Verifica di conformità” che dovrà essere sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione Sogei e dal Responsabile della Fornitura del Fornitore.

2.4 LIVELLI DI SERVIZIO

Secondo quanto normato e riportato nel contratto CREN140102 stipulato tra Sogei e Telecom Italia S.p.A. in scadenza il 12 settembre 2021.

3 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula fino al 31 dicembre 2021 e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.



3.1 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI

La Società dovrà comunicare, trasmettendolo con la documentazione per la stipula, il nominativo del Responsabile del contratto, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni. La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sarà compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

3.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società si impegna a comunicare, contestualmente alla presentazione della documentazione per la stipula, un numero di fax, un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un numero di telefono al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

3.3 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

La Società s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro", cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente e degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria presso cui dovranno essere svolte le attività contrattuali, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto.

Si evidenzia che le attività di cui al presente capitolato rientrano nelle fattispecie di cui al comma 3-bis del suddetto articolo, per le quali non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

3.4 LINGUA

Tutte le attività e la documentazione saranno in lingua italiana.

3.5 RISERVATEZZA

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Sogei sono riservati, pertanto è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi Sogei.



La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione e i moduli software forniti da Sogei o realizzati per il servizio, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

4 PENALI

Sogei applicherà le penali nel seguente caso:

- in caso di esito negativo della verifica di conformità di cui al paragrafo 2.3, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno intercorrente tra la data del verbale negativo e quello positivo.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, la Sogei avrà il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno della Società, salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.

5 MODALITÀ DI CONSUNTIVAZIONE E FATTURAZIONE

La società potrà emettere fattura mensile posticipata, a seguito della verifica di conformità positiva e dell'approvazione da parte della Committente del “consuntivo attività”, contenente il dettaglio delle giornate di supporto specialistico erogate nel periodo di riferimento, nonché del numero di caselle di posta elettronica ordinaria gestite e non migrate. Relativamente al servizio di posta elettronica certificata la società potrà emettere fattura mensile posticipata sulla base dei giorni effettivi di erogazione del servizio nel periodo di riferimento.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dalla SOGEI previa presentazione di apposita fattura, che dovrà essere emessa successivamente al verbale di verifica di conformità positiva in coerenza con quanto previsto nello Schema di contratto, ed in particolare per i servizi si applica quanto ivi previsto all'art. 13 comma 1, ovvero:

“Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto, il Fornitore potrà emettere fattura successivamente alla approvazione da parte della Committente del “consuntivo attività”, contenente il dettaglio delle prestazioni professionali erogate nel periodo di riferimento, nonché della verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento”

La fattura dovrà riportare il numero di repertorio del contratto ed il codice CIG.

Si precisa che la mancanza di uno di questi elementi consente al committente di rifiutare la fattura entro il termine previsto.

Capitolato tecnico